



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 732/2020 R.G.

VERBALE DI CAUSA CARTOLARE

Oggi 18 novembre 2021, il Giudice, dott. [REDACTED]

visto il verbale d'udienza dell'11.11.21;

atteso che le parti hanno provveduto a depositare le note scritte volte a dare atto della propria presenza;

PRONUNCIA

sentenza ex art. 281 *sexies* cpc provvedendo al contestuale deposito telematico della medesima.

Il Giudice

dott. [REDACTED]





REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA

Il Giudice

dott. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

da

[REDACTED],

(C.F. [REDACTED])

- attore -

elettivamente domiciliato in [REDACTED], con il patrocinio dell'avv.

[REDACTED],

contro

[REDACTED],

(C.F. [REDACTED])

- convenuta -

elettivamente domiciliata in Padova, [REDACTED], con il patrocinio

dell'avv. DALAN FEDERICA,

[REDACTED],

(C.F. [REDACTED])

- convenuto -



contumace.

Conclusioni dell'attore:

come da foglio inviato per via telematica.

Conclusioni della convenuta costituita:

come da foglio inviato per via telematica.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████, premettendo:

- che in data 26.3.17, intorno alle h. 19.30, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta lungo via ██████████, era rimasto coinvolto in un sinistro causato dal furgone ██████████, assicurato da “██████████Assicurazioni spa” e condotto dal proprietario ██████████ il quale era venuto ad investirlo lungo la medesima corsia di marcia,
- che a seguito di tale fatto aveva quindi riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno nonché la frattura composta del perone,
- che egli aveva pertanto diritto al rimborso del danno biologico, sia temporaneo che permanente, congruamente personalizzato, del danno morale, delle spese mediche sborsate per curarsi e delle spese di assistenza stragiudiziale,
- che di tali fatti dovevano rispondere il proprietario del veicolo investitore e la compagnia assicurativa del medesimo, la quale nulla aveva provveduto a versargli,

ha convenuto in giudizio le menzionate controparti chiedendone la condanna al pagamento del complessivo importo di € 46.680,00, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

Rimasto contumace lo ██████████ si costituiva in giudizio la compagnia convenuta la quale osservava in primo luogo non essere state in alcun modo dettagliate le modalità di



verificazione del sinistro; eccepiva quindi l'inopponibilità nei suoi confronti del modulo di constatazione amichevole redatto dalle parti coinvolte nella collisione, nell'ambito del quale si dava atto di un tamponamento che avrebbe coinvolto la ruota posteriore del velocipede; sottolineava come la consulenza affidata ad un proprio incaricato di fiducia avesse peraltro consentito di chiarire che la ruota in questione non presentava alcun danno, risultando unicamente lesionati la forcella, il manubrio e la pedivella sinistra del velocipede, laddove il furgone non presentava alcuna abrasione in corrispondenza dell'asserito punto d'urto; notava come lo [REDACTED] il quale riferiva che l'incidente si era verificato di mattina, avesse d'altronde riferito al perito della compagnia che l'urto si sarebbe forse verificato tra lo specchietto retrovisore esterno del furgone ed il gomito del ciclista, rimasto peraltro illeso; riscontrava l'ultroneità delle dichiarazioni scritte rilasciate dal teste [REDACTED], non citato nell'ambito del modulo CAI e reperito solo a distanza di otto mesi dall'incidente; rilevava come la predetta ricostruzione del sinistro non risultasse comunque attendibile stante la differenza di altezza tra i presunti punti di contatto fra il mezzo ed il ciclista; sosteneva che l'attore non avrebbe presumibilmente neppure potuto circolare giacché sottoposto agli arresti domiciliari; rilevava che il [REDACTED] era già rimasto coinvolto in altri due sinistri nel giro di soli tre anni e che lo [REDACTED] risultavano protestati; contestava siccome incongrua la qualificazione e la quantificazione dei danni operata *ex adverso* instando, conclusivamente, per il rigetto di ogni domanda attorea ovvero, in subordine, per il mantenimento delle proprie eventuali obbligazioni in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità accertato a carico del proprio assicurato ed ai danni realmente subiti dal danneggiato, da accertarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi.

Esperita la fase istruttoria si è quindi potuto appurare:

- che poco prima dell'evento l'attore uscì di casa in bicicletta per andare dai suoi amici a [REDACTED],
- che il sinistro si verificò al momento della ripartenza del furgone e della



- bicicletta, i quali si trovavano lungo la strada che da [REDACTED] in corrispondenza di un semaforo (teste [REDACTED]),
- che subito dopo tale momento il ciclista barcollava e quindi cadeva al suolo di lato sul margine erboso della carreggiata (teste [REDACTED]),
 - che in quel momento era buio (teste [REDACTED]),
 - che il furgone, di colore blu scuro, il quale era ripartito in maniera rettilinea si fermava poi ad una distanza di una ventina di metri dal punto della caduta (teste [REDACTED]),
 - che in seguito arrivò in loco la madre del ragazzo, alla quale il testimone oculare dei fatti lasciò il proprio numero di telefono prima di allontanarsi (teste [REDACTED]),
 - che la bicicletta era per terra e sembrava malconcia anche se il teste non fu in grado di specificare quali danni avesse subito (teste [REDACTED]),
 - che subito dopo il fatto l'attore telefonò alla sua compagna ed a sua madre, dicendo che si sarebbe recato al Pronto Soccorso, ove venne accompagnato dalle medesime (teste [REDACTED]),
 - che più tardi lo [REDACTED] si presentò presso la casa del [REDACTED] per procedere alla redazione del verbale di constatazione amichevole, facendo presente che al momento del sinistro si era scambiato il numero di telefono con quest'ultimo (teste [REDACTED]),
 - che il modulo in questione è quello prodotto dall'attore sub. doc. 1 (teste [REDACTED]),
 - che dopo il sinistro la bicicletta dell'attore presentava la ruota posteriore danneggiata, in quanto ballava un poco mentre veniva condotta a mano (teste [REDACTED]),
 - che nello svolgimento della perizia di parte convenuta su entrambi i mezzi coinvolti nell'incidente, il perito ebbe modo di verificare che il velocipede



risultava danneggiato nella parte anteriore frontale, con interessamento della forcella e della ruota, mentre risultavano intatti sia il pedale che la pedivella così come il cerchione posteriore della bicicletta (teste [REDACTED]),

- che in quella occasione vennero scattate le fotografie prodotte dalla convenuta sub doc. 4 (teste [REDACTED]),
- che successivamente il perito ebbe modo di sentire lo [REDACTED] il quale fece presente che il sinistro si era verificato in un orario diverso rispetto a quello indicato nella denuncia e parlò inoltre di una collisione verificata in affiancamento con il velocipede, laddove al contrario il perito non ebbe peraltro modo di trovare alcun segno di incisione o di urto lungo la fiancata del veicolo, la quale risultava totalmente priva di qualsiasi segno di contatto con altri mezzi (teste [REDACTED]),
- che quel giorno venne anche visionato il [REDACTED], raffigurato nelle fotografie prodotte dal convenuto sub doc. 5 (teste [REDACTED]),
- che in queste ultime si può notare la rottura dello specchietto retrovisore sul lato destro del mezzo, della quale non venne fatta menzione nella relazione poiché tale danno non risultava tra quelli denunciati (teste [REDACTED]).

Laddove l'esperimento della CTU ha a propria volta consentito di chiarire:


- che il sinistro avvenne lungo la via D'Azeglio, all'interno di un tratto di strada rettilineo lungo circa 300 mt., compreso tra due intersezioni semaforiche,
- che in loco era presente impianto di illuminazione artificiale lungo l'intero tratto, circostanza comunque ininfluyente essendosi il sinistro verificato in regime di visibilità sostanzialmente diurna, iniziando il tramonto alle 19:34, con cielo sereno, asfalto asciutto e visibilità buona,
- che sul tratto interessato, posto in centro abitato, vige limite di velocità di 50 km/h,
- che nel modulo CAI redatto dal [REDACTED] e dallo [REDACTED] venne specificato:



- che l'accostamento all'urto era avvenuto in maniera coassiale, risultando descritto come "tamponamento", con spunta della relativa casella a carico del veicolo A,
- che il furgone non aveva riportato alcun esito lesivo mentre la bicicletta risultava danneggiata alla ruota posteriore,
- che nelle immagini dei due veicoli riprese dal [REDACTED] nel corso del sopralluogo per conto della assicurazione ed allegate in atti:
 - non sono percepibili danni di qualsiasi natura o entità a carico della parte anteriore del furgone, riscontrandosi unicamente l'assenza del vetro dallo specchietto retrovisore esterno destro del furgone, la quale non pare peraltro possa essere verosimilmente ricondotta al sinistro, stante l'assenza di esiti di collisione sul guscio esterno e la mancata indicazione di tale danno nel modulo CAI,
 - il furgone non presenta alcun danno o depolveramento alla parte anteriore né a quella laterale destra,
 - nemmeno si rileva alcun esito d'urto a carico della ruota posteriore del velocipede o del forcellone posteriore del telaio che la avvolge parzialmente, dovendosi sottolineare che l'evidente andamento sinuoso dei tubi del telaio posteriore è simmetrico su entrambi i lati, e pertanto presente in origine e non riconducibile al sinistro,
 - non sono evidenti lesioni alla verniciatura delle parti metalliche della bicicletta,
- che pare pertanto di potersi escludere che si sia avuto un qualsivoglia contatto tra la ruota stessa ed il furgone,
- che dai verbali del Pronto Soccorso nessun tipo di lesione o trauma viene indicato a carico della spalla o del gomito sinistro del ciclista, precisandosi al contrario che l'infortunato nega traumi o algie in sedi diverse,



- che in atti sono suggerite più ipotesi ricostruttive tra loro incompatibili, costituite:
 - da quella contenuta nel modulo CAI (doc. 1 attoreo) e nella diffida predisposta dall' [REDACTED] (doc. 5 attoreo), volta ad ipotizzare un tamponamento assiale tra la parte anteriore del furgone e la ruota posteriore della bicicletta,
 - da quella ricavabile dalla testimonianza *de relato* dei coinvolti riportate nel doc. 5 di parte convenuta, ove si ipotizza un urto tangenziale tra il gomito del ciclista e lo specchio retrovisore destro del furgone,
 - da quella formulata dal CTP attoreo, che immagina un contatto iniziale di tipo tangenziale tra la ruota posteriore della bicicletta e quella anteriore destra del furgone, seguito da un contatto tra gomito del ciclista e specchio retrovisore del furgone,
- che gli esiti d'urto riscontrati sui due veicoli e le lesioni riportate dal ciclista non risultano compatibili con nessuna delle dinamiche sopra suggerite giacché tutti e tre gli accostamenti all'urto richiederebbero la sussistenza di danni alla ruota posteriore della bicicletta e/o alla parte laterale destra anteriore del furgone nonché lesioni al gomito sinistro del ciclista, come di seguito mostrato:



- che l'ipotesi maggiormente vicina a quanto indicato nel modulo CAI è quella di un urto a tamponare lievissimo, con una differenza di velocità non superiore a 5 km/h, che possa aver soltanto sbilanciato o spaventato il ciclista, sebbene appaia estremamente improbabile che la ruota scoperta in rapida rotazione della bicicletta non abbia lasciato tracce gommose sul paraurti del furgone,
- che completamente estranea a quanto riferito nel modulo CAI ed altresì tecnicamente improbabile appare l'ipotesi di un contatto tra il gomito del ciclista e lo specchio retrovisore esterno del furgone così violento da causare la rottura del vetro (posto dal lato interno, opposto rispetto a quello di contatto) ma senza che si siano avute lesioni al gomito stesso e al guscio esterno dello specchio,
- che quanto all'ipotesi dinamica suggerita dal CTP attoreo va invece sottolineato come sia stato assolutamente impossibile ottenere un contatto tra la ruota anteriore destra del furgone e quella posteriore della bicicletta senza avere contemporaneamente un violento contatto tra la coscia sinistra del ciclista ed il parafrangente anteriore destro del furgone, cosa assolutamente esclusa dall'assenza di lesioni alla coscia stessa,
- che in tale ultimo caso sarebbe stato inoltre inevitabile, a seguito del contatto tra la coppa copriruota in rapida rotazione del furgone e la parte laterale della forcella posteriore della bicicletta, che si avessero evidenti graffi alla verniciatura di uno o entrambi i componenti, viceversa totalmente assenti nel caso in esame,
- che, d'altro canto, la velocità del furgone all'urto di 40 km/h ipotizzata dal CTP attoreo risulta tutt'altro che moderata e comunque tale da indurre, se il sinistro si fosse realmente verificato secondo le modalità suggerite, inequivocabili danni fisici alla spalla ed al braccio del ciclista, che non sarebbero sfuggiti al personale del Pronto Soccorso,



- che non vi è pertanto evidenza di compatibilità tra nessuna delle dinamiche sopra descritte e gli esiti documentati sulla bicicletta, sul furgone e sul corpo del ciclista.

Le quali considerazioni vengono da questo giudice fatte integralmente proprie in considerazione della correttezza del ragionamento logico così svolto e della congruità delle risposte rese dal consulente d'ufficio alle osservazioni svolte dai consulenti di parte.

Avendo in proposito la Suprema Corte ben chiarito che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, mentre le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2.2.15 n. 1815 e 9.1.09 n. 282).

Sicché non vi è chi non possa apprezzare l'evidente infondatezza delle pretese avanzate in questa sede dal ██████████ essendo stato chiarito che nessuna delle ricostruzioni volta per volta esposte dal medesimo al fine di supportare la propria pretesa risarcitoria presenta compatibilità tecnica con gli accertati esiti d'urto.

Anzi, appare al contrario singolare e frutto di mala fede il fatto che il medesimo, a fronte delle contestazioni sollevate dalle controparti, abbia più volte cercato di mutare versione, quasi che i fatti storici potessero essere oggetto di uno spregiudicato e costante rimodellamento da effettuarsi a proprio piacere, ciò che comporta la sua condanna al risarcimento dei danni da lite temeraria, liquidati equitativamente in € 2.935,50, pari alla metà dell'ammontare delle spese legali, avendo la Suprema Corte in proposito ben



precisato che il terzo comma dell'art. 96 cpc, aggiunto dalla legge 18.6.09 n. 69, non fissa in proposito alcun limite quantitativo, né minimo né massimo, di tal che la determinazione giudiziale, dovendo solo osservare il criterio equitativo, ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. 30.11.12 n. 21570).

Quanto, invece, alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in forza dei parametri dettati dal D.M. 10.3.14 n. 55, le stesse gravano sull'attore in forza del principio della soccombenza sancito dall'art. 91 cpc dovendo, in proposito, sottolinearsi che la loro determinazione viene compiuta in complessivi € 5.871,00 sulla base del seguente prospetto:

Fasi processuali	Liquidazione
Fase di studio	€ 1.620,00
Fase introduttiva	€ 1.147,00
Fase istruttoria	€ 1.720,00
Fase decisionale	€ 1.384,00

tenuto conto:

- dello scaglione di riferimento compreso fra € 26.000,01 ed € 52.000,00 in ragione del valore della causa,
- del fatto che la fase decisoria non ha comportato la stesura delle comparse conclusionali.

Ed altresì è a dirsi per quanto riguarda le competenze di CTU.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:



- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna l'attore a rifondere in favore di "████████ Assicurazioni spa" le spese processuali che liquida in € 5.871,00 per competenze, oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali, dell'IVA e degli accessori di legge;
- 3) pone le competenze di CTU a carico dell'attore;
- 4) condanna l'attore a pagare in favore della convenuta costituita l'importo di € 2.935,50 ex art. 96, ultimo comma, cpc.

Padova, 18 novembre 2021

Il Giudice

dott. ██████████

